

XVII LEGISLATURA - CAMERA DEI DEPUTATI  
**Commissione parlamentare per le questioni regionali**  
Mercoledì 4 novembre 2015

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (S. 2111 Governo).**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,  
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge del Governo S. 2111, recante  
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità  
2016)»;

rilevato che:

l'articolo 32, comma 14, ridetermina il fabbisogno sanitario nazionale standard per il 2016,  
fissandolo in 111.000 milioni di euro;

il Patto per la salute 2014-2016 aveva determinato il livello di finanziamento del servizio  
sanitario nazionale (SSN) a cui concorre lo Stato in 115.444 milioni di euro per il 2016, importo  
confermato dalla legge di stabilità 2015, e successivamente ridotto dal decreto-legge n. 78 del  
2015, per un importo pari a 2.352 milioni di euro, a decorrere dal 2015;

la rideterminazione a 111.000 milioni di euro comporta, per il 2016, una ulteriore riduzione  
rispetto a quanto previsto dal suddetto Patto per la salute, ma comunque in aumento rispetto a  
quanto stanziato per il 2015;

la rideterminazione del fabbisogno sanitario nazionale standard non è stata preceduta da  
una intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, nonostante il fatto che l'intesa del 10 luglio 2014 sul  
Patto per la salute per il triennio 2014-2016, prevedesse che, in caso di modifiche degli importi  
relativi al finanziamento del SSN, la stessa intesa sul Patto della salute dovesse essere oggetto di  
revisione;

evidenziato che:

l'articolo 34, comma 4, ai fini della riduzione del debito, attribuisce, nell'anno 2016, alle  
regioni a statuto ordinario un contributo di complessivi 1.300 milioni di euro, che non rileva ai fini  
del pareggio di bilancio; tale intervento non determina peraltro oneri in termini di indebitamento  
netto;

considerato che:

l'articolo 34 prevede il concorso alla finanza pubblica delle Regioni e Province autonome  
per il quadriennio 2016-2019: il comma 1 determina il contributo alla finanza pubblica delle  
Regioni e Province autonome in 3.980 milioni di euro per il 2017 e 5.480 milioni per ciascuno degli  
anni 2018 e 2019, mentre i commi 2 e 3 modificano l'articolo 46 del decreto-legge n. 66 del 2014  
per estendere al 2019 il contributo richiesto alle regioni a statuto ordinario; per effetto di tale ultima  
modifica, le regioni a statuto ordinario dovranno nel 2019 assicurare un contributo di 4.202 milioni  
di euro;

l'articolo 35 dispone il superamento del Patto di stabilità interno, introducendo una nuova  
disciplina per il pareggio di bilancio degli enti territoriali;

per gli enti locali, la nuova disciplina pone fine alla stagione dei tagli ai bilanci, avviata dal  
2007, che ha determinato una contrazione delle risorse pari a oltre 18 miliardi dal 2007 ad oggi, di  
cui ben 13 miliardi nell'ultimo quinquennio; essa favorirà una ripresa delle politiche locali rivolte  
agli investimenti e alla crescita;

il nuovo saldo di riferimento (entrate finali di competenza meno spese finali di  
competenza), senza previsione di avanzo e con l'inserimento del Fondo pluriennale vincolato non  
finanziato da debito, potrà determinare una significativa ripresa degli investimenti locali, anche

attraverso il riassorbimento degli avanzi di amministrazione cumulati, già nel primo anno di applicazione;

l'articolo 27, comma 7, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della cd. «terra dei fuochi», con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017; l'individuazione degli interventi e delle amministrazioni competenti a cui destinare le risorse è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

rilevato che:

diverse disposizioni dell'articolo 30 richiamano, inoltre, interventi da adottare con «provvedimento della Giunta regionale»; secondo la giurisprudenza costituzionale, sono costituzionalmente illegittime le norme statali che provvedono a indicare specificamente l'organo regionale titolare della funzione amministrativa, trattandosi di normativa di dettaglio attinente all'organizzazione interna della Regione (sentenze n. 22 e 293 del 2012, n. 95 del 2008 e n. 387 del 2007);

considerato che:

l'articolo 30, comma 6, demanda ad un decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la definizione, fra l'altro, degli ambiti assistenziali e dei parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, concernente il regolamento recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera;

l'articolo 32, comma 7, introduce una procedura di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) che non determinino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e che modifichino esclusivamente gli elenchi di prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale ovvero individuino misure intese ad incrementare l'appropriatezza dell'erogazione delle medesime prestazioni, in base alla quale il provvedimento finale è costituito da un decreto del Ministro della salute, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 134 del 2006, si è espressa circa la necessità di conseguire l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni in materia di sanità;

considerato altresì che:

l'articolo 33, comma 35, prevede il finanziamento di progetti per la realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni nonché per la sicurezza della ciclabilità cittadina, rimandando l'individuazione dei relativi interventi ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il concerto, per i progetti di ciclovie turistiche, del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

tale intervento potrebbe essere riconducibile alle materie «reti di trasporto di interesse regionale» e «turismo», ascritte alla competenza regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, Cost.; la materia è già oggetto di intervento da parte di leggi regionali (cfr. Legge Regione Puglia n. 1 del 2013; Legge Regione Abruzzo n. 8 del 2013; Legge Regione Toscana n. 27 del 2012; Legge Regione Marche n. 38 del 2012);

rilevato infine che:

l'articolo 43, comma 5 – per il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale – istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, cui confluiscono, previa intesa con le Regioni, le risorse disponibili sul fondo volto favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006);

esso rimette inoltre ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione di modalità innovative e sperimentali per l'attuazione delle disposizioni del medesimo comma 5, per il quale occorre valutare il coinvolgimento delle Regioni in materia di trasporto pubblico locale,  
esprime

## PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

1) valuti la Commissione di merito l'impatto della manovra economica sulle politiche sanitarie regionali;

2) valuti la Commissione di merito la sostenibilità, sul piano del bilancio pluriennale, del contributo richiesto alle Regioni dall'articolo 34, commi 1 e 2;

3) all'articolo 30, comma 6, sia valutato di prevedere l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in luogo del parere della medesima, per l'emanazione del decreto del Ministro della salute, che definisce gli ambiti assistenziali ed i parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 134 del 2006;

4) all'articolo 30, sia valutato di sostituire i riferimenti al «provvedimento della Giunta regionale» con un riferimento generico ad un provvedimento della Regione, sulla base della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa;

5) all'articolo 32, comma 7, sia valutato di prevedere l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in luogo del parere della medesima, per l'emanazione del decreto del Ministro della salute di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) che modifichino esclusivamente gli elenchi di prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale ovvero individuino misure intese ad incrementare l'appropriatezza dell'erogazione delle medesime prestazioni, senza determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;

6) all'articolo 33, comma 35, siano valutate le opportune forme di coinvolgimento delle Regioni per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che individua gli interventi per la realizzazione di ciclovie turistiche e ciclo stazioni;

7) all'articolo 43, comma 5, si valuti l'opportunità di prevedere il coinvolgimento delle Regioni ai fini dell'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'individuazione di modalità innovative e sperimentali per l'attuazione delle disposizioni relative al Fondo per l'acquisto degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale;

8) all'articolo 34 comma 4, si chiarisca l'effettiva spendibilità delle risorse derivanti dal contributo per la riduzione del debito regionale;

9) all'articolo 27, comma 7, si valuti l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Regione interessata ai fini dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che disciplina il fondo finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della cosiddetta «terra dei fuochi».